



Le novità in ambito di:

- ✦ legislazione
- ✦ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Commissione europea - Comunicato stampa del 9 luglio 2023 - L'UE e la Nuova Zelanda firmano un ambizioso accordo di libero scambio
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1404 della Commissione del 3 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1453 della Commissione del 13 luglio 2023 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
- ❖ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione dell'11 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia
- ❖ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 2023/C 246/06 del 13.07.2023
- ❖ Avviso del 12.07.2023 riguardante le prove dell'origine valide per i prodotti originari del Ghana importati nell'Unione europea a decorrere dal 20 agosto 2023 nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Ghana
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1450 della Commissione del 13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione del 13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- ❖ Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
- ❖ Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio del 20 luglio 2023 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

 Settore doganale

- ❖ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Decreto 10 luglio 2023 - Nuove misure di controllo dell'esportazione verso determinati Paesi terzi, di taluni motori a scoppio e relative parti destinati al settore dell'aviazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 05 luglio 2023 - Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: rilascio in esercizio di nuove funzionalità del sistema
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 6 luglio 2023 - Nuove misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - "Undicesimo pacchetto sanzioni" - Misure all'import e all'export e aggiornamento banca dati TARIC
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso pubblicato il 7 luglio 2023 - Corretta indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione dei certificati CHED-D, CHED-PP e ODS
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 14.07.2023 - Integrazione in TARIC misure di controllo sanitarie di competenza dei posti di controllo frontalieri (PCF)
- ❖ Banca Centrale Europea - Comunicato stampa del 27 luglio 2023 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 390490 del 30 giugno 2023 - Attuazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/197 della Commissione che stabilisce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante
- ❖ LEGGE 26 luglio 2023, n. 95 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. (23G00105)



### Commissione europea - Comunicato stampa del 9 luglio 2023 - L'UE e la Nuova Zelanda firmano un ambizioso accordo di libero scambio

La Commissione europea ha comunicato che il 9 luglio scorso è stato firmato l'Accordo di Libero Scambio tra Unione europea e Nuova Zelanda. Tale accordo giunge a conclusione di oltre 5 anni di negoziati e viene presentato come il più ambizioso, dal punto di vista dei reciproci impegni in materia di sostenibilità, tra gli accordi di libero scambio sinora conclusi dall'UE. Per la prima volta in un accordo di libero scambio dell'UE compaiono infatti, tra gli altri, capitoli dedicati ai cambiamenti climatici e al rispetto dell'Accordo di Parigi sul clima, ai sistemi alimentari sostenibili, al commercio e alla parità di genere, una disposizione specifica sul commercio e la riforma delle sovvenzioni per i combustibili fossili.

Per quanto riguarda gli scambi commerciali, i dazi all'importazione in Nuova Zelanda saranno rimossi per tutti i prodotti originari dell'Unione europea. Viceversa, verrà accordata la riduzione, o l'eliminazione, dei dazi all'importazione nell'UE di buona parte dei prodotti originari della Nuova Zelanda.

I requisiti per l'applicazione del trattamento preferenziale ricalcheranno quelli previsti da tutti gli accordi di libero scambio di recente conclusione (attestazione di origine su fattura, o altro documento commerciale, rilasciata da un esportatore registrato - REX, conoscenza dell'importatore).

Il testo dell'accordo, che contempla anche altri settori (a titolo esemplificativo: investimenti, commercio digitale, misure sanitarie, proprietà intellettuale, etc.) dovrà essere ora approvato dal Parlamento europeo. A seguito dell'approvazione il Consiglio europeo potrà adottare la decisione relativa alla conclusione e all'eventuale applicazione in via transitoria. Quando anche la Nuova Zelanda avrà notificato di aver completato la procedura di ratifica, l'accordo potrà entrare in vigore.



### Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1404 della Commissione del 3 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento in trattazione ha introdotto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di *fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come "fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile", aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali, attualmente classificati con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310 10 00 10 e 7310 29 90 10), originari della Repubblica popolare cinese, esclusi bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti importati separatamente.*

L'aliquota generale del dazio antidumping è del 69,6% e sono previste aliquote individuali ridotte, applicabili subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista al paragrafo 3 dell'articolo 1.

Il regolamento dispone inoltre la riscossione in via definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, come introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 dell'11 gennaio 2023, stabilendo, altresì, che gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote del dazio antidumping definitivo sono svincolati (a titolo esemplificativo, l'aliquota generale del dazio antidumping provvisorio era del 91,0%, contro il 69,6%). Sull'argomento, si rimanda anche alla consultazione della [Comunicazione TAR N. 2023 - 44](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1453 della Commissione del 13 luglio 2023 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

Il regolamento in trattazione, con effetto dal 3 agosto 2023, ha abrogato il precedente [Regolamento 2021/1533](#), nel quale erano stabilite condizioni speciali da applicare all'importazione dal Giappone di alimenti per il consumo umano e animale. Tali misure, introdotte a partire dal 2011 a seguito dell'incidente avvenuto nella centrale nucleare di Fukushima, sono state giudicate non più necessarie a fronte dei risultati positivi dei controlli, condotti per oltre 10 anni, in cui non sono mai state rilevate non conformità rispetto ai livelli massimi di radionuclidi nei prodotti, a dimostrazione dell'efficacia del sistema di controllo istituito (e dei controlli effettuati) dalle autorità giapponesi.



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n.171 del 6 luglio 2023, è stata pubblicata la rettifica della versione italiana del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/1784 della Commissione dell'8 ottobre 2021](#) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese.

Tale rettifica riguarda la definizione dei prodotti interessati dalle misure antidumping e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, dove:

- anziché:  
«— in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;»,
- leggasi:  
«— in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma **non superiore** a 6 mm;»

Sul tema si segnala anche la [Comunicazione TAR n. 2023-45](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione dell'11 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia

Attraverso il regolamento in disamina, intervenuto a conclusione dell'inchiesta antidumping aperta il 14 novembre 2022, la Commissione europea ha introdotto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di "piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216509110) e originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia".

I piatti a bulbo in acciaio sono utilizzati principalmente nell'industria della cantieristica navale per costruire strutture in acciaio per navi da crociera, traghetti, navi militari e navi mercantili e nella costruzione di piattaforme offshore e rotaie a guida.

La misura generale, applicata per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 luglio 2023, è stabilita nell'aliquota generale del 14,7% per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e del 13,6% per i prodotti originari della Turchia.



### Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 2023/C 246/06 del 13.07.2023

La Commissione europea informa gli operatori che, salvo apertura di un riesame, alle ore 00.00 del 11 aprile 2024 scadranno le misure antidumping istituite con Regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019 sull'importazione di *accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni* originari della Malaysia, della Federazione russa e della Repubblica di Corea.



### Avviso del 12.07.2023 riguardante le prove dell'origine valide per i prodotti originari del Ghana importati nell'Unione europea a decorrere dal 20 agosto 2023 nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Ghana

Con l'avviso 2023/C 245/06 gli operatori economici sono stati informati che, a partire dal 20 agosto 2023, l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale all'importazione nell'Unione europea di prodotti originari del Ghana, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato Economico interinale in essere, potrà avvenire solo su presentazione di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore registrato in base alle disposizioni del diritto ghanese (o da qualsiasi esportatore per spedizioni di valore inferiore ai 6000 Euro).



### Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1450 della Commissione del 13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il regolamento in trattazione ha introdotto, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di "determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati con i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90 (codice TARIC 7304 29 90 90), 7304 39 88 e 7304 59 89, e originari della Repubblica popolare cinese".

L'aliquota generale del dazio antidumping applicabile è stabilita nella misura del 54,9%, mentre per le importazioni da alcune società produttrici, elencate all'art. 1, par.2 e nell'allegato, è prevista l'applicazione (subordinata al rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 3) delle relative aliquote individuali.

Sul tema, si rimanda alla consultazione del regolamento e della pertinente [Comunicazione TAR N. 2023 - 47](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



### Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione del 13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

A conclusione di un riesame in previsione della scadenza, il regolamento 2023/1452 ha stabilito l'introduzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni "di filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); di feltri («mats») costituiti da filamenti di fibra di

vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00 (59) e originari della Repubblica popolare cinese. ” Per effetto del regolamento, con decorrenza 15 luglio sull’importazione di tali prodotti si applica l’aliquota dazio antidumping generale del 19,9%. Sono, inoltre, riconosciute aliquote individuali per talune società produttrici, applicabili previo il rispetto delle condizioni stabilite all’Articolo 1, paragrafo 3.

Per maggiori approfondimenti, si consultino il regolamento e la relativa [Comunicazione TAR N. 2023 - 48](#) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



**Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

Il regolamento in trattazione prevede:

- la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti elencati nell’allegato XV-B dell’accordo di associazione, per i quali l’importazione nell’Unione avverrà senza applicazione di dazi doganali;
- la sospensione dei contingenti tariffari di cui all’allegato XV-A dell’accordo di associazione, i cui prodotti sono ammessi all’importazione nell’Unione dalla Repubblica di Moldova senza l’applicazione di alcun dazio doganale.

Le misure sono subordinate:

- al rispetto, da parte della Moldova, delle norme di origine dei prodotti previste dall’accordo di associazione;
- all’astensione da parte della Moldova dall’applicare nuovi dazi e restrizioni quantitative, o modificare al rialzo le misure in essere, o introdurre altre restrizioni sulle importazioni originarie dell’Unione;
- al rispetto da parte della Moldova dei principi stabiliti dall’accordo di associazione in materia di diritti e libertà fondamentali, Stato di diritto, lotta alla corruzione, alla criminalità, al terrorismo, ecc.

Il regolamento è entrato in vigore il 25 luglio 2023 e si applicherà fino al 24 luglio 2024. Sul punto, si segnala [l’Avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](#) pubblicato il 25 luglio 2023.



**Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio del 20 luglio 2023 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina**

Il Regolamento (UE) 2023/1529, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE Serie L n. 186 del 25 luglio 2023 ed entrato in vigore il 25 luglio, ha introdotto misure restrittive nei confronti dell’Iran, a fronte del sostegno militare fornito da tale Paese alla Russia, nell’ambito della guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina.

Si elencano di seguito le principali misure introdotte:

- divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità in Iran, o per un uso in Iran, beni e tecnologie (elencati all’ [Allegato II](#) del Regolamento) che possono contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (Unmanned Aerial Vehicle - UAV);
- divieto di transito attraverso il territorio dell’Iran di tali beni e tecnologie, esportati dall’Unione europea;
- divieto di fornire assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti, assistenza finanziaria, manutenzione o altri servizi connessi a tali beni e tecnologie;
- congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’Allegato III, responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV e divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche a tali soggetti;
- divieto di ingresso e transito nel territorio degli Stati membri per le persone fisiche elencate nell’Allegato III.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla consultazione del Regolamento e dell’ [Avviso del 28 luglio 2023](#) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Decreto 10 luglio 2023  
- Nuove misure di controllo dell'esportazione verso determinati Paesi terzi, di taluni motori a scoppio e relative parti destinati al settore dell'aviazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221

Con il Decreto in esame, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha adottato un provvedimento di “catch all” ai sensi dell'articolo 9 del [D. Lgs 221/2017](#). Tale tipologia di provvedimento consente di vietare, o subordinare al rilascio di un'autorizzazione preventiva, l'esportazione di prodotti a duplice uso non presenti nelle liste di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2021/821 e successive modifiche.

Nello specifico, il decreto prevede che, a decorrere dall'11 luglio 2023 e per tre anni, siano subordinate ad autorizzazione preventiva le operazioni di esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica aventi come destinazione finale la Repubblica di Armenia, la Repubblica islamica dell'Iran, la Repubblica del Kazakistan o la Repubblica del Kirghizistan e relative ai seguenti prodotti:

- motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione (per «settore dell'aviazione» sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAV), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati);
- parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui sopra.

Il provvedimento, che segue disposizioni simili adottate da altri Paesi membri dell'Unione Europea, è volto ad evitare che i suddetti motori, spediti verso i 4 paesi elencati, possano essere oggetto di riesportazione verso la Repubblica di Bielorussia e la Federazione Russa ai fini dell'inserimento in prodotti militari in violazione dell'embargo sugli armamenti.

Kazakistan, Kirghizistan e Armenia sono, infatti, parte dell'Unione doganale eurasiatica, che comprende anche Russia e Bielorussia, mentre l'Iran, pur non facendo parte di tale unione doganale, presenta i medesimi rischi di elusione delle misure restrittive in vigore.

Il 13 luglio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso un [Avviso](#) sull'argomento, in cui ha riportato l'elenco delle nuove misure nazionali introdotte, sulla Banca Dati TARIC, per le NC 8407 1000 e 8409 1000.



## Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 05 luglio 2023 Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: rilascio in esercizio di nuove funzionalità del sistema

Facendo seguito alla precedente informativa dell'8 giugno 2023 (vedi [BDO Taxnews Dogane e Accise di luglio 2023, pag. 12](#)), con la quale aveva fornito le prime indicazioni operative per la fase di avvio del nuovo sistema di esportazione e rappresentato l'opportunità di procedere con un avvio "controllato" del sistema, mediante il rilascio graduale delle funzionalità, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le nuove funzionalità che sono state aggiunte a quelle già introdotte nel mese di giugno.

### 1. Esportazione: nuove funzionalità introdotte il 6 luglio 2023

Abilitazione funzioni per:

- gestione certificati EUR1/ATR/EUR-MED/EUR1 Full Digital (I certificati messi a disposizione da ADM sono attualmente disponibili solo in modalità *User-to-System* (U2S), nell'ambito del servizio "Gestione Documenti - Dichiarazioni Doganali");
- gestione esportazioni con l'indicazione di autorizzazioni "Customs Decisions" diverse da OPO;
- gestione dei tributi non facenti parte della code list CL098 (es. *nazionali, portuali* ...).

Abilitazione, in aggiunta a quelle già attivate, delle seguenti coppie di regimi doganali (richiesto-precedente), con relativa gestione degli scarichi del regime precedente:

- 10-21 (*esportazione definitiva - esportazione temporanea, regime di perfezionamento passivo*);
- 10-22 (*esportazione definitiva - esportazione temporanea diversa dai regimi 21 e 23*);
- 11-71 (*esportazione anticipata di prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo - regime del deposito doganale*);
- 11-46 (*esportazione anticipata di prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo - Importazione anticipata di prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nell'ambito del regime di perfezionamento passivo*);
- 11-53 (*esportazione anticipata di prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo - ammissione temporanea*);
- 21-46 (*esportazione temporanea, regime di perfezionamento passivo - Importazione anticipata di prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nell'ambito del regime di perfezionamento passivo*);
- 22-46 (*esportazione temporanea diversa dai regimi 21 e 23 - Importazione anticipata di prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nell'ambito del regime di perfezionamento passivo*).

### 2. Transito: nuove funzionalità introdotte il 13 luglio 2023

Possibilità di presentare sia in ambiente di prova, sia in ambiente reale, in modalità *System-to-System* (S2S), una *dichiarazione doganale di transito* mediante il nuovo tracciato D1, limitatamente alle dichiarazioni di transito unionale esterno T1 con uffici di partenza e destinazione in Italia. Le dichiarazioni possono essere trasmesse sia in modalità parcellizzata (invio progressivo e parziale dei dati), sia in modalità completa (invio di tutti i dati in un'unica soluzione); non è al momento possibile trasmettere dichiarazioni in dogana prima della presentazione delle merci.

Il *Documento di Accompagnamento al Transito* (DAT) può essere prelevato dall'operatore economico tramite il servizio "Gestione documenti - Dichiarazioni doganali" già in uso per il download dei prospetti relativi alle dichiarazioni doganali di importazione e del Documento di Accompagnamento dell'Esportazione (DAE). Per quanto concerne le modalità di gestione dei servizi utilizzati dai Destinatari Autorizzati, l'ADM segnala che rimangono invariate in questa prima fase di avvio del nuovo sistema (periodo transitorio) e che verranno diramate istruzioni sulle modalità cui attenersi al termine di tale periodo.

Si ricorda che, salvo proroghe, l'utilizzo dei nuovi tracciati, attualmente fruibile in via facoltativa, diverrà **obbligatorio dal 6 settembre 2023**.

Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura dell'informativa e alla consultazione delle sezioni del Sito dell'Agenzia ADM dedicate alla [Reingegnerizzazione delle dichiarazioni di esportazione](#) e alle [Domande Frequenti](#).



## Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 6 luglio 2023 - Nuove misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - “Undicesimo pacchetto sanzioni” - Misure all’import e all’export e aggiornamento banca dati TARIC

Con l’Avviso in trattazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce una panoramica delle nuove misure introdotte dal cosiddetto “Undicesimo pacchetto” di sanzioni dell’Unione europea nei confronti della Russia e, in particolare, dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/1214 del 23 giugno 2023, che è intervenuto a modifica del regolamento (UE) 833/2014.

L’Agenzia elenca inoltre le principali novità e modifiche intervenute in materia di divieti (e rispettive deroghe) all’esportazione e all’importazione, fornendo indicazioni sui nuovi codici documento introdotti nel database TARIC della Commissione europea in relazione a tali nuovi divieti, deroghe e autorizzazioni.

Si rinvia alla consultazione dell’avviso per maggiori approfondimenti.

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sulle modifiche apportate all’art. 3 octies, par. 1 lett. d) del regolamento (UE) 833/2014 che prevede ora il **divieto di importazione e di acquisto, diretto o indiretto, di prodotti siderurgici elencati all’allegato XVII dello stesso regolamento** (come modificato dall’allegato V del regolamento 2023/1214, cui si fa rinvio), **sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e che incorporino prodotti siderurgici di cui al predetto allegato, originari della Russia.**

All’atto dell’importazione, **l’importatore dovrà produrre la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici** impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.



## Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso pubblicato il 7 luglio 2023 - Corretta indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione dei certificati CHED-D, CHED-PP e ODS

La Direzione Organizzazione e Digital Transformation - Ufficio Processi, Sviluppo e Servizi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa gli operatori dell’introduzione, a partire dal 10 luglio, di controlli automatici implementati sulla corretta indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione dei certificati:

- CHED-D: *Documento sanitario comune di entrata per le partite di alimenti e mangimi di origine non animale* - codice documento C678;
- CHED-PP: *Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP)* - codice documento C085;
- ODS Import: *Licenza di importazione “sostanze controllate” - ozono* - codice documento L100.

Nell’Avviso vengono fornite le istruzioni per la corretta indicazione di tali certificati nelle dichiarazioni doganali di tipo H.

L’introduzione di tali controlli automatici è stata effettuata nell’ambito delle attività propedeutiche all’attivazione dell’interoperabilità tra lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO) e la nuova piattaforma CERTEX (*European Union Custom Single Window Certificate Exchange*) della Commissione europea - DG TAXUD.



### Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 14.07.2023 - Integrazione in TARIC misure di controllo sanitarie di competenza dei posti di controllo frontalieri (PCF)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa gli operatori che, a far data dal 18 luglio 2023, le misure automatizzate di controllo sanitarie sulle *importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale* (PNAO) e di *prodotti destinati a venire in contatto con gli alimenti* (MOCA) saranno gradualmente sostituite dalle nuove misure in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.241 (recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.2017/625).

La **competenza sui controlli all'importazione** per i prodotti di cui sopra è stata trasferita dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF), cui compete il rilascio dei Documenti Sanitari Comuni d'Entrata (DSCE-D) tramite il sistema informativo della Commissione Europea TRACES-NT.

Al fine di adeguare alla normativa vigente le misure previste in TARIC, per la corretta indicazione nelle dichiarazioni doganali, i codici addizionali (CADD) precedentemente previsti per tali tipologie di prodotti sono stati sostituiti da nuovi codici certificato, elencati e descritti nella tabella riportata nel corpo dell'avviso.



### Banca Centrale Europea - Comunicato stampa del 27 luglio 2023 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

La Banca Centrale Europea ha comunicato che, durante la riunione del 27 luglio 2023, il Consiglio Direttivo ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento dell'ente.

Per effetto di tale decisione il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è stato incrementato al 4,25 %, a far data dal 2 agosto 2023.

È opportuno ricordare che il suddetto tasso ha effetto sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, come previsto dal codice doganale dell'Unione.



## Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 390490 del 30 giugno 2023 - Attuazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/197 della Commissione che stabilisce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante

L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con la determinazione direttoriale in esame ha stabilito le formulazioni tipiche di denaturazione nelle quali si rende obbligatorio l'impiego del marcatore fiscale «ACCUTRACE™ PLUS», di cui [alla Decisione di Esecuzione \(UE\) 2022/197 della Commissione del 17 gennaio 2022](#).

Tale Decisione stabilisce, infatti, che l'«ACCUTRACE™ PLUS» dovrà essere usato in sostituzione del «Solvent Yellow 124», quale marcatore fiscale comune per i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 e 2710 20 19 e il petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25. Sarà inoltre previsto un periodo transitorio, che terminerà il 18 gennaio 2024, durante il quale sarà possibile utilizzare a scelta come marcatore fiscale comune il prodotto «Solvent Yellow 124» oppure l'«ACCUTRACE™ PLUS».

Al fine di conformarsi a quanto stabilito nella Decisione, la determinazione elenca le formule tipiche di denaturazione, applicabili a partire dal 18 gennaio 2024, ai seguenti prodotti:

- benzina, al fine di ottenere le agevolazioni di cui al punto 3 e al punto 5 della [tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#);
- gasolio, al fine di ottenere le agevolazioni di cui al punto 3 e al punto 5 della [tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#);
- gasolio usato come combustibile per riscaldamento;
- benzina, al fine di ottenere le agevolazioni di cui al punto 1 della [tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#);
- petrolio lampante, al fine di ottenere le agevolazioni di cui al punto 1 della [tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#);
- gasolio, al fine di ottenere le agevolazioni di cui al punto 1 della [tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#).

La benzina, il petrolio lampante ed il gasolio destinati ad impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento (punto 1 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) possono inoltre essere denaturati con formule di denaturazione atipiche riconosciute idonee dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.



LEGGE 26 luglio 2023, n. 95 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. (23G00105)

Con la legge di conversione in esame, il Parlamento ha approvato e convertito con modificazioni il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57.

Il provvedimento comprende una serie di misure urgenti a favore degli enti territoriali, nonché per garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore energetico. Le misure riguardano principalmente il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e forme di regolamentazione ed incentivazione volte all'impiego di prodotti energetici alternativi ed allo sviluppo di energie rinnovabili.

Nello specifico, *il comma 2, dell'articolo 3-quinquies «Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi» della legge in esame, estende ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati tal quali nell'uso previsto in sostituzione del gasolio, il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'[articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella [tabella A](#) allegata allo stesso decreto legislativo.*

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2023 ed è entrato in vigore il giorno seguente.

**Contatti:**  
**BDO Tax S.r.l. Stp**  
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

**Milano**  
Viale Abruzzi, 94

**Roma**  
Via Ludovisi, 16

**Torino**  
Corso Re Umberto, 9bis

**Bologna**  
Corte Isolani, 1

**Treviso**  
Viale G. Verdi, 1

La Tax News dogane&accise viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 01 agosto 2023.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News dogane&accise - Tutti i diritti riservati.